

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2699

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TORCHIO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, FARACE, VOLPONI, VITI, ROJCH, GELPI, BORRA, RAVASIO, FERRARI BRUNO, GEI, SAVIO, RICCI, ROSINI, MAZZUCONI, SAPIENZA, CARDINALE, D'ALIA, ZOPPI, CILIBERTI, AGRUSTI, REBULLA, LUSETTI, FRASSON, NAPOLI, ZAMPIERI, ZAMBON, BORTOLANI, QUARTA, ZANIBONI, AZZOLINI, BIAFORA, DUCE, RIVERA, ZUECH, VAIRO, BINETTI, FRONZA CREPAZ, PERANI, PISICCHIO**

*Presentata il 12 maggio 1988*

**Nomina dei segretari comunali fuori ruolo nella qualifica iniziale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si ritiene opportuno sottoporre all'approvazione legislativa l'allegata proposta di legge al fine precipuo di risolvere, ed una volta per tutte, il problema dei segretari comunali fuori ruolo attualmente in servizio presso sedi di classe III e IV.

Già altre volte il Parlamento è stato chiamato a legiferare per l'immissione in ruolo a sanatoria di segretari comunali precari.

Con la presente iniziativa, si propone l'immissione in ruolo di segretari comu-

nali precari, con procedure, in deroga alle disposizioni vigenti, così individuate:

a) concorso riservato per titoli e colloquio a coloro che sono in servizio non di ruolo con incarico di segretario comunale reggente o supplente alla data dell'entrata in vigore della presente proposta di legge i quali abbiano maturato un periodo di servizio continuativo di almeno un anno;

b) coloro che alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge

hanno maturato un servizio continuativo superiore a tre anni, e siano ancora in servizio hanno diritto all'inquadramento automatico in ruolo.

La procedura di immissione in ruolo di cui alla lettera *a*), deroga alle disposizioni vigenti sulla base di analoghi precedenti che si riscontrano tanto per i segretari comunali, quanto per altre categorie di precari.

La procedura di cui alla lettera *b*) costituisce una vera e propria sanatoria, proposta, anche nell'attuale momento amministrativo, per la sistemazione in ruolo di altre categorie di pubblici dipendenti (vedasi i precari della scuola e delle USSL). Comunque va rilevato che la sistemazione in ruolo dei segretari comunali precari, con le procedure di cui sopra, non può più oltre essere disattesa per non pregiudicare la preziosa professionalità offerta costantemente da questa categoria che non ha attuato fino a questo momento proteste sindacali, ma è pronta ad una battaglia che potrà essere alimentata da ulteriori ritardi, considerato che, l'espletamento dei concorsi ordinari annualmente banditi, e la probabile programmazione di nuovi concorsi, potrebbero pregiudicare la sicurezza del posto di lavoro dei precari dopo anni di qualificato ed apprezzabile lavoro, la cui professionalità è ufficialmente acquisita con le note di qualifica annuali. L'intera categoria dei segretari comunali conta circa seicento dipendenti fuori ruolo ed occorre preoccuparsi per la sistemazione di questi ultimi cautelandosi legislativamente e responsabilmente, perché il fenomeno dei fuori ruolo non abbia più a ripetersi.

Il fenomeno del precariato non è addebitabile ai segretari comunali, ma alle disfunzioni operative delle procedure di concorso per la copertura dei posti vacanti che non sempre sono tempestive.

Le necessità di agevolare l'immissione in ruolo dei precari derivano:

*a*) dall'opportunità di privilegiare una qualificazione professionale abbon-

dantemente acquisita con anni di servizio;

*b*) l'opportunità di assecondare legittime aspettative alla stabilità del posto da parte di chi è chiamato a fronteggiare impegni professionali senza danneggiare, con la partecipazione a concorsi ordinari, l'efficienza, la funzionalità e la continuità dell'azione amministrativa cui i segretari precari contribuiscono.

Con la circostanza si è ritenuto di dover proporre integrazioni e modifiche alle disposizioni vigenti in materia di servizio, trattamento economico e rappresentanza sindacale dei segretari comunali, per evitare che il perdurare di incertezze interpretative e di equivoche posizioni sindacali possano alimentare un disagio ed una agitazione della categoria che andrebbe a sommarsi all'attuale disagio dei segretari comunali fuori ruolo.

Ciò vale per la modifica della composizione dei consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali, per i compensi e rimborsi relativi ad incarichi di supplenza e reggenza e per l'indennità di scavalco, nonché per la determinazione degli elementi di calcolo della base di riferimento, per l'attribuzione dei diritti di segreteria spettanti ai segretari comunali.

L'attuale modello delle note di qualifica contiene delle richieste di notizie sulla vita privata dei segretari; così le procedure e il sistema di valutazione sono ampiamente superati; in concreto dette note di qualifica non possono evidenziare in termini di professionalità le capacità dei segretari.

Ritengo che la pronta approvazione della presente proposta di legge testimoni l'attenzione istituzionale alle esigenze degli enti locali fornendo, nel contempo, una risposta ad una categoria che attende da anni la soluzione di ben più gravi problemi quali:

*a*) la definizione dello *status* giuridico;

b) la definizione della qualifica funzionale;

c) l'aggiornamento delle norme di accesso in carriera.

Considerato che la presente proposta di legge non comporta spesa, né maggiore spesa, in quanto gli enti locali già sostengono la spesa per i segretari comunali fuori ruolo, e considerato che le disposizioni concernenti le immissioni in ruolo

dei segretari comunali rispecchiano procedure già avallate per altre ben più numerose categorie di precari, si confida nella benevola disponibilità e sollecitudine del Parlamento all'approvazione urgente della presente proposta di legge per attestare a questi preziosi operatori della pubblica amministrazione la stima, la comprensione ed il riconoscimento della nostra Repubblica per l'opera che svolgono.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno bandisce un concorso, per titoli e per colloquio, per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale. La relativa graduatoria è approvata entro sei mesi dalla data di scadenza del bando.

2. Il concorso è riservato a coloro che sono in servizio non di ruolo con incarico di segretario comunale reggente o supplente alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano maturato, in tale posizione, un periodo di servizio continuativo di almeno un anno.

3. Il colloquio verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3 della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

4. Agli idonei del concorso per titoli e per colloquio sono attribuiti, secondo l'ordine della graduatoria, e fino ad esaurimento della stessa, i posti che sono vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge., nonché i posti che si rendessero vacanti negli anni successivi. Finché la graduatoria non sarà esaurita coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno partecipato al concorso e risultino idonei hanno diritto a mantenere il loro incarico presso la sede in cui prestano servizio. A coloro che saranno immessi in ruolo sarà riconosciuto ogni beneficio e progressione di carriera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, computando il servizio prestato fuori ruolo ad ogni effetto al 100 per cento come servizio di ruolo.

5. Le nomine sono disposte ogni trimestre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, detratti i posti vacanti

da attribuire con i concorsi, per titoli ed esami, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, che risultano banditi alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e finché non sarà esaurita la graduatoria del concorso per titoli e colloquio di cui al presente articolo, non possono essere banditi altri concorsi pubblici per l'ammissione in carriera quale segretario comunale.

6. Si osservano, in quanto applicabili e non derogati dalla presente legge, gli articoli 1, 2 e 31, commi terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

7. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato un servizio continuativo superiore a tre anni e siano ancora in servizio hanno diritto all'inquadramento automatico in ruolo con riconoscimento di ogni beneficio e progressione di carriera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, computando il servizio prestato fuori ruolo ad ogni effetto al 100 per cento come servizio di ruolo.

## ART. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compenso mensile per gli incarichi di supplenza o di reggenza a scavalco e l'indennità consortile sono fissati in misura non superiore ai quattro quinti dello stipendio iniziale e dell'indennità di funzione e di coordinamento prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531, salvo il rimborso spese per raggiungere la sede di reggenza a scavalco o consorziata da liquidarsi nei modi e forme di legge.

2. Ogni variazione della misura dello stipendio e dell'indennità di funzione e di coordinamento è considerata ai fini del compenso mensile.

3. Ai fini del calcolo della misura massima di diritti di segreteria spettanti al segretario comunale per ogni anno si

fa riferimento allo stipendio in godimento intendendo per tale qualsiasi emolumento a titolo continuativo corrisposto al segretario, compresi indennità integrativa speciale e compensi di reggenza, scavalco ed indennità consortile.

### ART. 3.

1. I consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le prefetture e sono costituiti come segue:

- a) dal prefetto, presidente;
- b) dal vice prefetto, vicario;
- c) dal funzionario di prefettura addetto al servizio;
- d) da due sindaci e da tre segretari di comuni della provincia, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e delle organizzazioni sindacali più rappresentative di categoria dei segretari comunali e provinciali.

2. Con lo stesso decreto prefettizio di cui alla lettera *d*) del comma 1 vengono nominati due sindaci e tre segretari comunali quali supplenti designati dall'ANCI e dalle organizzazioni sindacali di categoria, nonché un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno quale segretario.

3. I membri di diritto dei consigli di amministrazione, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari cui spetta di farne le veci.

4. Per la validità delle adunanze dei consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

5. I componenti supplenti partecipano alle sedute ma hanno diritto al voto solo in caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi.

6. Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 9 agosto 1954, n. 748, il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente

della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, nonché l'articolo 4 della legge 11 novembre 1975, n. 587, sono abrogati.

ART. 4.

1. Il Ministero dell'interno e le organizzazioni sindacali di comparto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modificano ed aggiornano le procedure, i contenuti e la valutazione delle note di qualifica.